



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 22/12/2017

FATTO

1. Nel novembre 2014 la ricorrente sottoscriveva, in qualità di garante, un contratto di prestito personale a favore del debitore principale poi defunto in data 14.10.2016. Successivamente, la ricorrente, e con lei gli altri eredi legittimi, rinunciava formalmente all'eredità in data 21.11.2016.

Riferisce la ricorrente che, nonostante tale rinuncia, nei mesi successivi venivano scambiate diverse comunicazioni con i dipendenti dell'intermediario resistente, che tuttavia non si dimostravano "in grado di comprendere la reale natura giuridica della situazione", così che si rendeva necessaria la presentazione di un formale reclamo nel quale si lamentava che, essendo l'eredità "vacante", l'intermediario avrebbe dovuto individuare ed escutere il debitore principale prima di chiedere ad essa garante il pagamento dei ratei scaduti.

2. Non solo: in data 9.3.2017 la ricorrente riceveva una comunicazione priva di contenuto e indicazioni, riferentesi, nell'oggetto, ad un "preavviso di segnalazione".

Tale segnalazione deve tuttavia ritenersi illegittima, ad avviso della ricorrente, non solo per la genericità del preavviso, ma anche perché la stessa ricorrente, per le ragioni già indicate, non avrebbe dovuto essere escussa; ed infine anche perché ella non poteva, in ogni caso, essere ritenuta tecnicamente "insolvente", vale a dire in una situazione di



“grave e non transitoria difficoltà”, tale da far apprezzare una definitiva irrecuperabilità del credito.

3. In assenza di riscontro al reclamo, e per le medesime ragioni in esso espresse, la ricorrente ha quindi chiesto a quest'Arbitro di accertare che ad essa non spetti la qualità di debitrice del convenuto: sia perché priva della qualità di erede del debitore principale, sia perché, in ogni caso, non v'è stata preventiva escussione di quest'ultimo o di chi gli sia succeduto, dovendosi escludere che la garanzia prestata dalla ricorrente fosse “a prima richiesta”. La ricorrente chiede inoltre che venga accertata l'illegittimità della segnalazione effettuata a suo carico in Centrale dei Rischi quale “cattivo pagatore”.

4. Nelle sue controdeduzioni l'intermediario riferisce che nel mese di febbraio 2014 riceveva una richiesta di finanziamento debitamente sottoscritta, oltre che dal finanziato, anche dalla ricorrente quale garante del primo: così che può ben riconoscersi come essa avesse accettato tutte le condizioni relative al trattamento dei dati contenute nella documentazione contrattuale, comprese quelle concernenti gli effetti di una possibile segnalazione – anche senza preavviso – conseguenti ad eventuali ritardi nei pagamenti, con iscrizione presso banche dati destinate alla valutazione del rischio creditizio.

5. Peraltro, prosegue l'intermediario, nonostante un obbligo di preavviso fosse escluso, un preavviso di segnalazione fu comunque inviato alla ricorrente, senza che questa possa eccepirne la genericità: infatti essa aveva un unico rapporto con l'intermediario, cioè il finanziamento dedotto in lite, essendo senz'altro a conoscenza del relativo insoluto.

Né – obietta pure l'intermediario – possono valere le eccezioni della ricorrente per cui:

- ella non sarebbe erede del debitore principale (dal momento che la medesima ricorrente venne richiesta del pagamento nella sua diversa qualità di garante del finanziamento);
- non vi sarebbe stata una preventiva escussione del debitore principale (dal momento che il c.d. “beneficio d'escussione”, secondo l'art. 1944 cod. civ., può bensì essere contrattualmente previsto, ma ove – come nel caso in esame – non lo sia, il garante è coobbligato in solido per il dovuto).

6. In ragione di quanto sopra, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso, osservando come la ricorrente, in definitiva, si sia volutamente sottratta al pagamento di quanto dovuto, avanzando pretese risarcitorie in ogni caso infondate e prive di supporto probatorio.

DIRITTO

7. È incontestato, fra le parti, che la ricorrente sottoscrisse quale garante di un debitore principale un contratto di prestito che maturò degli insoluti di rate già scadute e del cui pagamento la ricorrente venne quindi richiesta dopo la morte del debitore principale, con segnalazione del di lei nominativo nella Centrale Rischi finanziari.

8. Rispetto a tale contesto fattuale, occorre subito osservare come non risulti rilevante l'argomento, proposto dalla ricorrente, secondo cui essa avrebbe formalmente rinunciato all'eredità del debitore principale.

Invero, la sua indiscussa qualità di garante la esponeva a responsabilità solidale – verso il finanziatore ed insieme al debitore principale – a prescindere da qualsiasi rapporto di parentela con quest'ultimo. Diverso, ovviamente, sarebbe stato il caso in cui la ricorrente fosse stata escussa dall'intermediario nella sua pretesa qualità di successore a titolo universale del debitore principale, nella quale ipotesi, certo, la qualità di erede (o meno) avrebbe rilevato; senonché - per l'appunto - la ricorrente venne compulsata solamente nella sua qualità di garante, obbligata in solido col debitore principale.



9. Quanto poi alla natura della solidarietà che connotava tale obbligazione di garanzia della ricorrente, l'intermediario convenuto ha sostenuto come essa non richiedesse alcuna preventiva escussione dell'obbligato principale, giusta il chiaro disposto dell'art. 1944, cod. civ., secondo il quale il beneficio della preventiva escussione del debitore principale può operare a favore del garante solamente ove espressamente convenuto, mentre nel contratto *de quo* di siffatta convenzione non v'era traccia, così che del tutto legittima fu la richiesta di pagamento rivolta direttamente al fideiussore.

10. L'argomento portato dall'intermediario, almeno per i termini in cui è espresso, non merita peraltro piena condivisione. Vero è, infatti, che la solidarietà dell'obbligazione fideiussoria comporta, per il garante, la possibilità di avvalersi del beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale solamente ove tale escussione sia stata espressamente pattuita, e comunque solo in via d'eccezione, rispettando l'onere di indicare al creditore i beni del debitore principale da sottoporre ad escussione (art. 1944, comma 2, c.c., così come, analogamente, in tema di responsabilità dei soci di società semplice, prevede anche l'art. 2268 c.c.).

Vero è pure, però, che la natura indubbiamente accessoria e dipendente dell'obbligazione del fideiussore (non a caso talora distinta, dalla legge, dalle altre obbligazioni solidali *tout court*: cfr. ad es. l'art. 62, l. fall.), pur non comportando l'automatica operatività di un *beneficium excussionis*, non sembra per ciò solo escludere che a favore del garante debba operare quantomeno – anche in virtù dei principi generali di buona fede e correttezza, e di protezione degli interessi del debitore (quali desumibili fra l'altro, in materia, anche dall'art. 1957, c.c.) – un *beneficium ordinis*: una regola, cioè, secondo cui il creditore – anche senza dover prima “escutere” il debitore principale (e cioè avere agito esecutivamente, seppure infruttuosamente, sul suo patrimonio) – dovrebbe quantomeno richiedere a quest'ultimo il pagamento prima di rivolgersi al fideiussore, informandolo (nei termini utili per consentirgli di predisporre al pagamento) dell'eventuale esito negativo della richiesta rivolta al soggetto garantito. Si tratta del resto di principio espressamente previsto nel caso della delegazione cumulativa, nella quale debitore principale - strutturando un rapporto obbligatorio trilatero per certi aspetti analogo a quello che consegue alla prestazione di una fideiussione - assegna un nuovo debitore al creditore, che accetta l'ulteriore obbligazione assunta dal terzo e sol perciò assume l'obbligo di non rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto il pagamento al delegato (art. 1268, comma 2, c.c.).

11. Per contro, dagli atti di causa traspare piuttosto la convinzione dell'intermediario – fondata come detto su una malintesa concezione della solidarietà dell'obbligazione fideiussoria, e dunque censurabile in quanto effettivamente attuata in tali termini – per cui sarebbe stato in sua piena potestà di scegliere discrezionalmente se chiedere il pagamento al debitore principale (o al suo successore) o direttamente al fideiussore. Al più, nel caso di specie l'intermediario avrebbe potuto anticipare la sua richiesta al fideiussore motivando che, considerate le circostanze del caso (il debitore principale era defunto e la sua eredità non risultava ancora accettata da alcun chiamato), risultava escluso che ogni tentativo di ottenere pronta soddisfazione sul patrimonio del debitore principale potesse trovare realizzazione; ma neppure di un tale accorgimento risulta alcuna evidenza in atti, l'intermediario essendosi limitato ad argomentare che, posta la regola della solidarietà, il garante richiesto del pagamento non poteva “opporre alcunché”.

12. Quanto, infine, alla domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione del nominativo della ricorrente, essa non merita accoglimento.

13. Innanzitutto, nella prospettiva lamentata dalla ricorrente, non può ritenersi rilevante la genericità del preavviso ricevuto dalla ricorrente (ricezione che essa stessa conferma, salvo appunto contestarne la genericità, rispetto ad una missiva che in effetti, almeno per



quanto visibile in atti, non specifica la ragioni e la portata della segnalazione, ma solo comunica un “*preavviso di comunicazione dati alla Centrale Rischi*”).

14. È infatti orientamento consolidato di quest’Arbitro che la mancanza di preavviso (obbligatorio comunque, a dispetto di quanto affermato dall’intermediario, nelle ipotesi di segnalazione pregiudizievole prevista dall’art. 125, comma 3, T.u.b.) non rilevi comunque nella prospettiva della *legittimità* di una segnalazione, sempre che essa risulti fondata nel merito (Coll. Roma, dec. n. 10957/17), dovendosi piuttosto ritenere che il mancato preavviso rilevi nella mera prospettiva di un eventuale difetto di trasparenza e di un’eventuale, conseguente, responsabilità risarcitoria. Anche al di là di tale considerazione formale, deve peraltro rilevarsi, nel merito, come le circostanze del caso (i precedenti scambi con l’intermediario, e il reclamo a questi rivolto dalla ricorrente immediatamente dopo aver ricevuto il preavviso) sembrano escludere che fra le parti vi sia mai stato equivoco su quale fosse il rapporto alla quale si riferiva la segnalazione e sulle sue ragioni □

15. Quanto infine al contenuto della segnalazione, non pare possibile in questa sede accertarne l’illegittimità non risultando in atti, per vero, di quale tipo di segnalazione si sia trattato. In particolare, non emerge evidenza se si sia trattato di una segnalazione a sofferenza (come la ricorrente parrebbe assumere, contestando che ne difettesse il presupposto, consistente nell’accertamento di una oggettiva situazione di insolvenza della ricorrente stessa), ovvero di diversa tipologia, come ad esempio quella fra i rischi a scadenza, consistente nella indicazione (peraltro obbligatoria, ed in tale ipotesi incontestabile) del nominativo della ricorrente quale garante di un prestito che aveva, indubbiamente, registrato degli insoluti.

Solo nel caso di segnalazione a sofferenza (previsto al Cap. II, Sez, § 1.5, della Circolare n. 139 BI: “Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi”, 16° Aggiornamento di giugno 2017), acquisterebbe infatti rilevanza una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, e in particolare se tale situazione possa definirsi di “insolvenza”. Sennonché, come detto, che la segnalazione di cui si discute sia stata proprio “a sofferenza” è rimasto, almeno stando a quanto prodotto in atti, privo d’ogni riscontro (ed anzi neppure espressamente affermato nel ricorso): così che sul punto non è riscontrabile l’asserita illegittimità della segnalazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA